

S.S. 89 "GARGANICA"

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI SAN GIOVANNI ROTONDO E
REALIZZAZIONE DELL'ASTA DI COLLEGAMENTO DA SAN GIOVANNI ROTONDO AL
CAPOLUOGO DAUNO

1° stralcio - Manfredonia (km 172+000) - Aeroporto militare di Amendola (km 186+000)

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA28

PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Alberto SANCHIRICO

IL GEOLOGO

Dott. Pasquale SCORCIA

L'ARCHEOLOGA: Dott.ssa Grazia SAVINO

Elenco MIBACT n. 3856 – archeologa di 1° fascia ai sensi del D.M. 244/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rocco LAPENTA



PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Certificati e autorizzazioni dei siti di approvvigionamento e smaltimento

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	T00_GE02_GET_RE03_A			
STBA0028	D	21	CODICE ELAB.	T00GE02GETRE03	A	-
A	EMISSIONE		Apr. 2021	Ing. V. Vitucci	Arch. R. Sanseverino	Ing. A. Sanchirico
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

FRATELLI DE BELLIS SRL
(Approvvigionamento inerti da cava)
(Smaltimento terre e rocce da scavo CER17 05 04)

Foggia li, 07/05/2021

Spett.le
S.T.E. S.r.L.
Via Sicilia, N. 66
00187 ROMA (RM)

Prot. N. 43/2021

Oggetto: S.S. 89 "Garganica" 1° Stralcio: Manfredonia - Aeroporto militare di Amendola.

Richiamando Vs. mail del 05/06/2020 e ns. risposta del 08/06/2020, con la presente, Vi confermiamo la ns. disponibilità relativa alla fornitura/smaltimento presso i ns. impianti S.S. 89 Garganica - Manfredonia km. 176+500 di :

- Fornitura inerti di cava per mc. 650.000
- Smaltimento delle terre e rocce di scavo C.E.R. 170504 t 104.400/anno
- Fornitura di conglomerati bituminosi (produzione: 220 t/h)

La presente disponibilità si intende valida per tutta la durata dei lavori in oggetto.

distinti saluti
Ing. Antonio De Bellis
mobile 348-8508931



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori

ATTO DIRIGENZIALE ORIGINALE

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Uff. Controllo e Gestione del PRAE - Cooperazione
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplina attività delle cave - L.R. n. 37/1985 e s.m.i.
Privacy	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> No
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

N. 52 di repertorio

cod. cifra 160/DIR/2012/000 52

OGGETTO: l.r. 37/85 e s.m.i. - *Trasferimento titolarità autorizzazione coltivazione cava di calcari per inerti* sita in località ZURLATURO del Comune di MANFREDONIA, particelle n.48-50-72-80-81-86-87 del Foglio n.43 - Ditta **F.lli DE BELLIS srl** - **FOGGIA.-**

Il giorno 8/03/2012_ in BARI, nella sede di Corso Sonnino, n. 177

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. 445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

- **VISTE** la D.G.R. n. 3044 del 29.12.2011 e il D.P.G.R. n. 1 del 2.1.2012 che riguardano, fra l'altro, la cessazione del Servizio Attività Estrattive e il Trasferimento delle competenze al Servizio Attività Economiche Consumatori;
- **VISTA** la determinazione Servizio Attività Economiche, Consumatori n.32 del 09 feb 2012 di organizzazione interna e delega ex art.45 della legge regionale 16 apr 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.04 del 28/02/2012, sottoscritta dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- esercente della cava di calcare da taglio in località ZURLATURO", ricadente sulle particelle 48-50p-72-80p-81p-86-87 del Foglio 43 di MANFREDONIA (FG) è la Ditta F.Ili DE BELLIS snc - FOGGIA, giusto Determina n.102/A.ES. del 21.07.2009 con scadenza 31/01/2025;
- con istanza del 24/06/11, acquisita agli atti il 04/10/11 al prot. n.5545, l'ing. DE BELLIS Antonio, in qualità di amministratore della F.Ili DE BELLIS snc, ha comunicato che detta Società è stata trasformata in F.LLI DE BELLIS srl e che l'amministratore, la sede legale, la sede operativa e il C.F/P.IVA non sono variati, quindi ne chiede la presa d'atto nonché l'eventuale volturazione del titolo autorizzativo della cava di che trattasi;
- con lettera del 22/12/11 l'Ing. DE BELLIS si è assunto tutti gli oneri contenuti nell'atto autoritativo su indicato n.102/2009;

Considerato che:

- l'area di cava è in disponibilità della F.Ili DE BELLIS srl, giusto Atto di Trasformazione di Società in nome collettivo a responsabilità limitata a firma del Notaio PEPE Antonio del 20/05/2011, registrato a Foggia il 26/05/11 al n.3135/1T;
- le capacità tecniche economiche sono state trasferite;

Ritenuto di proporre il trasferimento dell'autorizzazione alla ditta F.Ili DE BELLIS srl e di impartire diffide, prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

**verifica ai sensi del DLgs 196/2003
garanzia alla riservatezza**


La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Il Dirigente Ufficio
Controllo e Gestione PRAE
(Ing. Angelo LEFONS)**



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

la ditta **F.LLI DE BELLIS srl**, con sede legale in FOGGIA (FG) - Viale Candelaro n.102 - C.F. e P. IVA 00132580713 (rappresentante legale il sig. DE BELLIS Ing. Antonio, nato il 10/08/1966 a FOGGIA ed ivi residente in Viale Candelaro n.102, C.F. DBL NTN 66M10 D643S), di seguito denominata esercente, è

AUTORIZZATA

a **subentrare** nella coltivazione della cava di calcare per inerti sita in località "ZURLATURO" del Comune di MANFREDONIA (FG), autorizzata con Determina n.102/A.ES. del 21.07.09, su una superficie di 14,4506 ettari ricadente sulle particelle n. 48-50p-72-80p-81p-86-87 del Foglio di mappa n. 43, la cui validità scade il **31.01.2025**;

Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- 1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'Atto sopra indicato n. 102/A.ES. del 21.07.09, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento;
- 2) Deve essere aggiornato il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti;
- 3) A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 290.000,00 (euro duecentonovantamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31.01.27, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dal **Servizio Attività Economiche Consumatori - Uff. Controllo e Gestione del PRAE - Modugno (BA)**, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.


Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;


- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;
- e) sarà notificato in copia al Sig. DE BELLIS Ing. Antonio in qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI DE BELLIS srl, al SINDACO ed al Comandante dei VIGILI URBANI del Comune di MANFREDONIA (FG)
- f) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

**Il Dirigente del Servizio
Attività Economiche Consumatori**
(dott. Pietro TRABACE)




Il/la sottoscritto/a attesta che il presente provvedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. A.ES. FG
(Inq. Pasquale VALENZANO)



**Il Dirigente Ufficio
Controllo e Gestione PRAE**
(Ing. Angelo LEFONS)



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.16 - comma 3 - del D.P.G.R. n.161 del 22/02/2008, viene pubblicato nelle pagine del sito www.sistema.puglia.it dal 08/03/2012 al 21/03/2012

Il Responsabile

DOT.SSA FABIANA LUPIRELLI

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal _____ al _____ per dieci giorni consecutivi lavorativi. 1

Il Responsabile

Regione Puglia
Servizio Attività Economiche Consumatori

Il presente atto originale, composto da n° 4 facciate, è depositato presso il Servizio Attività Economiche Consumatori, Corso Sonnino, 177 - BARI

Il Responsabile
DOT.SSA FABIANA LUPIRELLI

Il presente atto consta di n. 4 fogli facciate
reso conforme all'originale
Data 22/03/2012

Il Funzionario

DOT.SSA FABIANA LUPIRELLI



PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

invio a mezzo pec

Alla società F.LLI DE BELLIS S.r.l.
V.le Candelaro, 53
71122 FOGGIA
info@pec.fratellidebellis.com

OGGETTO: **Rinnovo iscrizione** nel registro provinciale della società “F. LLI DE BELLIS S.r.l.” per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- Vista** la nota del 27/05/2014 prot. n. 36090 con la quale fu disposto il rinnovo dell’iscrizione al n. 165 del registro provinciale della Soc. F.LLI DE BELLIS S.r.l. per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) sull’impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 2014/719 del 13/03/2014 questo Ente ha espresso parere di non assoggettabilità a V.I.A. per l’esercizio dell’ attività di cui all’oggetto.
- Vista** la nota del 07/01/2019, prot. n. 551 e successive integrazioni con le quali il sig. De Bellis Antonio , nato a Foggia il 10/08/1966, in qualità di legale rappresentante della Soc. F.LLI DE BELLIS S.r.l., ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale per esercizio attività di cui all’oggetto, ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/06.

Alla succitata istanza il sig. De Bellis Antonio, ha allegato la dichiarazione attestante che la situazione dello stato di fatto dell’impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, individuato catastalmente al foglio n. 43 p.lle

242 (in parte) e 243 (in parte), è rimasto immutato in tutto a quanto descritto e contenuto nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente.

Visto Il nulla-osta rilasciato dal Comune di Manfredonia alla soc. F. LLI DE BELLIS S.r.l. con nota del 14/02/2019 prot. n. 5647, a firma del Dirigente del 5° Settore - LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali, dott. Giovanni D'ATTOLI, per il proseguo dell'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, individuato catastalmente al foglio n. 43 p.lle 242 (in parte) e 243 (in parte), in quanto impianto esistente.

Visto l'art.216 comma 5 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i..

DISPONE

- **Il rinnovo della Soc. F. LLI DE BELLIS S.r.l.**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in V.le Candelaro, 53, **al n. 110 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.
- **Che le tipologie, le operazioni di recupero** (All. C alla Parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.) **ed i quantitativi annui massimi** dei rifiuti da recuperare nel succitato impianto siano esclusivamente quelle sottoelencate e previste dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai punti:

Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	Operazioni di recupero R	Ton/a
4.1 Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot (C.E.R. 060902 - 100601 - 100602 - 100809 - 100811 - 101003)	R13 – R5	50
4.2 Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi (C.E.R. 100701)	R13 – R3	50
4.4 Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (C.E.R. 100201 - 100202 - 100903)	R13 – R3	50
5.17 Loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme Uni EnV 197/1 (C.E.R. 100202)	R13 – R3	50
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301);	R13 – R5	30.000

7.2 rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399 – 010408 – 010410 – 010413);	R13 - R5	2.000
7.5 Sabbie esauste (C.E.R. 101099 – 101299)	R13 – R5	100
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13 - R5	59.500
7.8 Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (C.E.R. 060316 – 070199 – 161104 – 161106)	R13 - R5	50
7.9 Scarti di refrattari a base di carburo di silicio (C.E.R. 161106)	R13 - R5	5
7.10 Sabbie abrasive di scarto, e granulati, rottami e scarti di mole abrasive (C.E.R. 120101 – 120102 – 120103 – 120104 – 120117 – 120121)	R13 - R5	5
7.11 pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508)	R13 – R5	2.000
7.16 calci di defecazione (C.E.R. 020402 – 020499 – 020799);	R13 - R5	500
7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare (C.E.R. 010102 - 020499 - 020799 - 010410 - 020402 - 020701 - 010308 - 010408 - 100299).	R13 - R5	1.000
7.18 Scarti da vagliatura latte di calce (C.E.R. 060314 - 070199 – 101304)	R13 - R5	50
7.24 Scorie vetrose da gassificazione di carbone (C.E.R.050699061399 – 100199)	R13 - R5	50
7.25 Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi (C.E.R.100299 - 100906 – 100908 – 100910 – 100912 – 161102 - 161104)	R13 - R5	50
7.26 Rottami di quarzo puro (C.E.R.070199)	R13 - R5	5
7.27 Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia (C.E.R. 100208 – 100299)	R13 - R5	50
7.31bis terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13 - R5	104.400

Durante l'esercizio dell'attività, codesta società è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e dall'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- La messa in riserva (R13), il recupero dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto ubicato in agro del Comune di Manfredonia alla località Zurlaturo S.S. 89 Km. 176+500 individuato catastalmente alle particelle p.lle 242 (in parte) e 243 (in parte), del foglio n. 43;
- I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli su riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.;
- Di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di triturazione e convoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to Lgs 152/06 s.m.i.;
- Di sottoporre il materiale da recuperare, quanto richiesto, all'esecuzione del Test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato n. 3 al citato D.M.A. n. 186 del 05/04/2006;
- I rifiuti in uscita derivanti dalle operazione di recupero vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento;

- g) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- h) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- i) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- j) Versare a questa Amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 21.07.98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
 - 1) - denominazione e sede legale del dichiarante;
 - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della società F.LLI DE BELLIS S.r.l. è l'Ing. Antonio De Bellis nato a Foggia il 10/08/1966 ed ivi residente al Viale Candelaro n. 29.

Di rinnovare alla scadenza della stessa, polizza fidejussoria a favore di questo Ente, per eventuali lavori di bonifica ambientale compreso il ripristino del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);

Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto è valida fino al 27/05/2024 e dovrà essere rinnovata ogni qualvolta vengano modificate in maniera sostanziale le operazioni di recupero.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'art. 216 comma 4 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Arch. Stefano BISCOTTI

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 comma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.



CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Certificato numero **1370-CPR-0110**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

PRODOTTO	AGGREGATI
SPECIFICHE (d/D)	Norme armonizzate di riferimento
0/2, 0/4, 4/10, 8/16, 16/32	EN 12620:2002 + A1:2008 - Aggregati per calcestruzzo
0/4, 4/10, 8/16, 16/32	EN 13043:2002 / AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose
0/2	EN 13139:2002 / AC:2004 - Aggregati per malte
0/4, 4/10, 8/16, 16/32, 0/45	EN 13242:2002 + A1:2007 - Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
31,5/63	EN 13450:2002 / AC:2004 - Aggregati per massicciate ferroviarie

immesso sul mercato con il nome o il marchio di:

FABBRICANTE	F.LLI DE BELLIS S.r.l. SEDE LEGALE: Viale Candelaro, 53 – 71122 FOGGIA (FG)
-------------	--

e fabbricato nello stabilimento di produzione di:

STABILIMENTO DI PRODUZIONE	S.S. 89 Km 176,500 – 71043 MANFREDONIA (FG)
----------------------------	---

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA delle norme armonizzate sopra elencate nell'ambito del sistema AVCP 2+ sono applicate e che **il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti applicabili.**

Questo certificato è stato emesso la prima volta il **14-09-2007** (ai sensi della Direttiva 89/106/CEE) e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall'organismo notificato per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica.

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto: D.I. 11-04-2007 e D.I. 16-11-2009.

Milano, li 09-03-2016

Rev. 4





CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Certificato numero **1370-CPR-0199**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

PRODOTTO	CONGLOMERATI BITUMINOSI
-----------------	--------------------------------

SPECIFICHE	Norme armonizzate di riferimento
AC 20 BASE 70/100 AC 16 BIN 70/100 AC 12 SURF 70/100	EN 13108-1:2006/AC:2008 – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

immesso sul mercato con il nome o il marchio di:

FABBRICANTE	F.LLI DE BELLIS S.r.l. SEDE LEGALE: Viale Candelaro, 53 – 71122 FOGGIA (FG)
--------------------	---

e fabbricato nello stabilimento di produzione di:

STABILIMENTO DI PRODUZIONE	S.S. 89 Km. 176,500 – 71043 MANFREDONIA (FG)
-----------------------------------	--

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA delle norme armonizzate sopra elencate nell'ambito del sistema AVCP 2+ sono applicate e che **il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti applicabili.**

Questo certificato è stato emesso la prima volta il **24-11-2008** (ai sensi della Direttiva 89/106/CEE) e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non sono modificati significativamente, a meno che non risulti sospeso o ritirato dall'organismo notificato per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica.

Milano, li 24-04-2018

Rev. 3

Il Direttore Tecnico
Ing. Francesco SUPERA



CAVE FOGLIA SRL

(Approvvigionamento inerti da cava)

(Smaltimento terre e rocce da scavo per recupero cava)



INDUSTRIA ESTRATTIVA

Cave Foglia Srl - Società Unipersonale
Località Siponto S.S. 89 Km. 167
71043 MANFREDONIA (FG)
Tel. e Fax 0884 58.20.76
P.E.C.: cavefoglia@legalmail.it
Reg. Impr. di Foggia - C. F. - P. IVA 03285600718
R.E.A. Foggia n. 236070 - Cap. Soc. € 15.000,00

Tenuta libri contabili

Via Pio Turrone 235 - 47522 CESENA
Tel. 0547 318443 - Fax 0547 318624
email: socob.cesena@tin.it

S.T.E. Srl

Via Sicilia 66

Mail: *mb.bruno1401@gmail.com*

Roma

Oggetto: SS89 "Garganica" 1° Stralcio: Manfredonia - Aeroporto militare di Amendola.

Alla c.a. Maria Bruno

Buongiorno,

Con la presente, in riferimento ai lavori in oggetto, Vi comunichiamo la ns. disponibilità alla fornitura di inerti di cava (Tout-venant, Stabilizzati vari e pietrischi) per un quantitativo complessivo di circa 650.000 mc (1.000.000 di tonnellate) e la disponibilità al ritiro di terre e rocce da scavo rinvenienti dal lavoro in oggetto in conformità al DPR.120 13.06/2017 DL 152.06 (attualmente siamo autorizzati per 150.000 mc.circa ma nel prosieguo dei lavori (3-5 anni) ci adopereremo per ampliarlo fino al quantitativo di 450.000 mc.

Con l'occasione Vi porgiamo Distinti Saluti

Manfredonia, 07 maggio 2021

CAVE FOGLIA s.r.l.
S.S. 89 Km. 167
71043 MANFREDONIA (FG)
Partita IVA 03285600718



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Via delle Magnolie, 6 - 70126 MODUGNO (BA) - Tel. 080-5406885 - Fax 080-5404302

Racc. A.R.

REGIONE PUGLIA

Prot. AOO 154/ 2372 n. 4368

Alla **CAVE FOGLIA srl**

Loc. Siponto S.S. 89 Km 167

MANFREDONIA

Prot. AOO_154/ _____ n° _____

Allegati 1 pl. ca

Al Sig. Sindaco del Comune di

MANFREDONIA

Oggetto: Notifica Determina Responsabile P.O. A.ES.FG n. 61 del 18/05/09 -
l.r. 37/85 e s.m.i. - *Autorizzazione prosecuzione e ampliamento coltivazione
cava di calcari per inerti_sita in località PEDICAGNOLA del Comune di
MANFREDONIA, interessate le particelle n.22 e 23 del Foglio n.28 - Ditta
CAVE FOGLIA srl -.*

A norma delle vigenti leggi, si notifica il provvedimento in oggetto, con allegata una copia del progetto esecutivo.

Il Responsabile P.O.
Pasquale VALENZANO

RLI



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
SETTORE ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O.

N° 67 del registro Atti dirigenziali

cod. cifra 154/DIR/2009/000 67



OGGETTO: l.r. 37/85 e s.m.i. - *Autorizzazione prosecuzione e ampliamento coltivazione cava di calcari per inerti sita in località PEDICAGNOLA del Comune di MANFREDONIA, particelle n.22-23 del Foglio n.28 - Ditta CAVE FOGLIA srl - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - MANFREDONIA - P.IVA 03285600718.*

II RESPONSABILE P.O. A.ES. FG

Il giorno 18 del mese di maggio anno 2009 in Modugno, nella sede del Settore

- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTO il D. L.vo 03 febbraio 1993, n.29 e succ. modificazioni;
- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n.80, art.3, 2° comma;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTA la D.G.R. n.1236 del 30.8.05 e succ. modificazioni;
- VISTA la D.G.R. n.1493 del 25.10.05;
- VISTA la D.G.R. n.27 del 01.2.06;
- VISTE le Determine Dirigente Servizio A.ES. n.62 del 19.6.07, n.01 del 09.01.08 e n.4 del 16/1/09 di delega ex 2°) e 3°) comma, art.45, l.r. n.10/07;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.07 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.07 di approvazione del PRAE, e s.m.i.;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30/05/08 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA l'istanza della Soc. CAVE FOGLIA rl, P.IVA 03285600718, con sede in Manfredonia (FG) - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167, acquisita al prot. n.1007 del 14.06.05, con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art.8 della l.r. n.37/85, l'approvazione del Progetto di ampliamento della cava PEDICAGNOLA, con interessamento delle particelle 21-22-23 del F.28 e part.ile 56-57 del F.35 su una superficie complessiva di 57,80 ha;

Attesto che copia del presente provvedimento è stato affisso all'Albo del Settore Attività Estrattiva per n.10 giorni consecutivi lavorativi dal 18-05-2009 al 29-05-2009

Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso, in copia conforme alla segreteria della G.R. ed al Sig. Assessore al ramo.

Data _____

Il Funzionario incaricato
 Grazia MELE *[Signature]*

VISTO il N.O. dell'Ufficio Minerario Regionale prot.n.332 del 25/2/04 al trasferimento dell'esercizio in regime transitorio, ex art.35, l.r. 37/85, della cava PEDICAGNOLA dalla "Soc. Industria Estrattiva FOGLIA Francesco nc" alla "Soc. CAVE FOGLIA rl", in essere su quota parte della particella 23 del F.28 per un superficie di circa 8 ettari, notificato con nota n.FG/31 del 28/1/05;

VERIFICATO che la Società CAVE FOGLIA rl ha presentato, ai sensi del combinato disposto art. 23 delle NTA del PRAE e art.14 della l.r. 37/85, la polizza fideiussoria di importo pari a 160.000,00 € (20.000,00 € * 8 ettari) e l'istanza di proroga, per cui così come disposto della D.G.R. del 20/01/09 n.17, detta Società è autorizzata a proseguire la coltivazione della cava PEDICAGNOLA nel rispetto del progetto originariamente presentato ex art.35 della l.r.37/85, fino al formale rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Servizio Attività Estrattive;

VISTO che durante il periodo di pubblicazione dell'istanza di che trattasi all'Albo Pretorio del Comune di MANFREDONIA, dal 28.03.08 al 11.04.08, non sono state prodotte opposizioni, giusta comunicazione del Comune acquisita al prot. n.3304 del 09.05.08;

VISTO il parere favorevole del Comune di MANFREDONIA, espresso con nota prot. n. 19162/05 del 26.03.08 all'ampliamento nella sola particella 23;

RILEVATO che l'attività estrattiva, come da comunicazioni, a norma dell'art.13, comma 7 della l.r. 37/85, da parte degli Enti preposti, interessa il territorio come di seguito specificato:

- 
- a) il Settore Urbanistico con nota prot. n.364 del 23.07.07 ha comunicato e chiarito che l'area di intervento nella particella 23 del F.28 ricade in ATE "E" del PUTT/P, e che pertanto non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che l'ampliamento della cava esistente non dovrà interessare, al limite Nord, l'area di rispetto del Bene Architettonico "Posta Torre Vecchia" – lo spessore della fascia di rispetto è indicata pari a 100 metri;
 - b) gli Usi Civici non gravano sull'area di che trattasi, come comunicato dall'Ufficio preposto con nota n.884 del 20/10/05;
 - c) il Settore Foreste, con nota prot. n.7679 del 26.07.05 ha comunicato che l'area non ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - d) la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici – Bari, con nota prot. n.7352 del 05.09.05, ha comunicato che "l'intervento non interessa località gravata da vincolo di cui al D.L.vo n.42/04;
 - e) la Soprintendenza per i Beni Archeologici – Taranto, con nota prot. n.3541 del 19.03.08, ha rilasciato parere favorevole a condizione che i primi lavori di ampliamento vengano eseguiti in presenza di personale tecnico-scientifico della Soprintendenza. Ha comunicato, altresì, che in caso di rinvenimenti, i lavori verranno sospesi per le verifiche di competenza con copertura delle spese di missione da parte del soggetto interessato..;

CONSTATATO che l'area di cava è in disponibilità della Ditta medesima giusto contratto di affitto d'azienda del 23.11.03 registrato al n.2125 in data 01.12.03 all'Ufficio del Registro di RIMINI, con validità sino al 31.12.10, automaticamente prorogata, in caso di legittimazione dell'estensione dell'attività estrattiva, per il tempo necessario all'escavazione di ulteriori 4 Mmc di materiale e comunque sino a raggiungere la durata del contratto pari a venti anni;

ACCERTATO che la Ditta istante ha le capacità tecniche ed economiche;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia Regionale n.194 del 17.04.07, di V.I.A./V.I. favorevole relativamente al completamento dell'attività estrattiva nella sola particella 23 del F.28 e non favorevole relativamente all'ampliamento delle particelle 21 e 22 del F.28 e p.lle 56 e 57 del F.35...;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino della Puglia acquisita al prot. n.48 del 08.01.09, con la quale comunica che sulle aree interessate dall'istanza in oggetto non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli e le N.T.A. di attuazione del P.A.I. a condizione che: 1) i lavori di coltivazione avvengano solo successivamente alla realizzazione delle opere idrauliche di drenaggio perimetrali, che le sponde dei canali aventi profondità significative siano protetti e che siano realizzati all'interno della proprietà; 2) sia assicurato un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda carsica non inferiore a 20 metri.... Precisando che detto parere espresso per l'istanza di proroga ex art.23 delle NTA del PRAE della cava PEDICAGNOLA, deve ritenersi valido anche per il progetto di ampliamento della stessa cava;



TENUTO CONTO che il progetto di ampliamento di che trattasi, ridotto a seguito della prescrizione VIA/VI congloba totalmente l'area ed il volume oggetto di estrazione previsto dal progetto di coltivazione presentato dalla "Soc. Industria Estrattiva FOGLIA Francesco nc" a completamento dell'istanza ex art.35 della l.r.37/85 nell'87 e proseguito dalla "Soc. CAVE FOGLIA rl", con interessamento di una superficie di 8 ha ricadente per la maggior parte sulla particella 23 e limitatamente sulla n. 22, entrambe del Foglio 28;

VISTO il parere favorevole del CTRAE alla realizzazione dell'intervento in progetto alle condizioni espresse dagli Enti interessati, in particolare alle condizioni espresse dall'AdB della Puglia, espresso con verbale n.02 del 10.03.09;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Il presente provvedimento, non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e s.m.i.; non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

La Ditta CAVE FOGLIA srl, in seguito denominata "esercente", con sede in MANFREDONIA - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - P.IVA 03285600718

E' AUTORIZZATA

ai sensi del combinato disposto artt. 23, NTA del PRAE e 8, l.r. Puglia n.37/85 a proseguire e ampliare i lavori di coltivazione della cava di calcari per inerti in località "PEDICAGNOLA" del Comune di MANFREDONIA, interessando i terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio di mappa n.28 particelle n. 22 e 23 per una superficie complessiva di 19,1500 ettari, così come delimitata dai vertici indicati nella planimetria allegata, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2009) ed il numero di riconoscimento da 1 a 8.

La presente autorizzazione è condizionata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Condurre i lavori di coltivazione della cava conformemente al piano di coltivazione dell'ottobre 2007 acquisito agli atti il 18/12/07 al prot.7495 e nel rispetto della prescrizione dell'Autorità di Bacino della Puglia che impone la tenuta del fondo cava mediamente a 25 m.s.l.m e cioè con un franco di 20 metri sulla superficie piezometrica;
- 2) Realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto di recupero dell'ottobre 2007, acquisito agli atti il 18/12/07 al prot.7495;
- 3) Posizionare con **immediatezza** il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché i cartelli di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione così come delimitata dai vertici 1-8;
- 4) Realizzare: 1. **prima di proseguire i lavori di coltivazione e comunque entro 3 (tre) mesi** dalla notifica del presente atto, i canali perimetrali di regimentazione e drenaggio delle acque meteoriche e le opere accessorie, così come prescritto dall'AdB della Puglia;
2. **entro 3 (tre) mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento il completamento della recinzione perimetrale dell'area di cava così come ampliata, con rete metallica e paletti aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 1,50, oppure con muratura di pari altezza;
- 5) Trasmettere a questo Servizio:
 - **entro i 15 (quindici) giorni** successivi al termine di cui al punto precedente, la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta realizzazione dei canali di regimentazione acque e la posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e della recinzione;
 - **entro il 31 marzo di ogni anno** l'aggiornamento del piano topografico riportante lo stato dei luoghi al 31/12 precedente, in scala 1:1000 ed in formato sia grafico che digitale georeferenziato;
- 6) La presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
 - a. la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Servizio Attività Estrattive Regionale e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - b. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
 - c. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cui al sub 2);



seguenti



- d. l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive Regionale, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- e. devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri;
- f. almeno 15 giorni prima di iniziare i lavori di ampliamento l'Esercente dovrà darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, sede di Foggia - Via de Nittis, 7, e qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici, è tenuto, altresì, a sospendere i lavori e a darne comunicazione, a norma del D.Lgs. n.42/04, sempre a detto Centro operativo di Foggia (telefono 0881/725458);
- g. la distanza tra il ciglio degli scavi così come disposto dall'art.104 del DPR 128/59 dovrà essere di almeno:
- 20 (venti) metri dai sostegni degli elettrodotti esistenti o spostati a seguito di N.O. ENEL;
 - 50 (cinquanta) metri dagli acquedotti e metanodotti esistenti sui lati Nord e Est, così come espressamente individuati e confermati sul posto dalle Ditte proprietarie.
- 7) A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a 19,1500 ettari, si stabilisce l'importo di € 930.000,00 (euro novecentotrentamila/00) come garanzia finanziaria, così come proposto dalla Ditta e ritenuto congruo dal CTRAE. Tale garanzia può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.05.23, tacitamente prorogata, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85;
- 8) La presente autorizzazione valida fino al 30.05.2023 potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e qualora sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- 9) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- 10) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;
- 11) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia di attività estrattiva;
- 12) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- 13) L'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
- 14) Ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui agli artt. 6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, e, altresì, trasmettere 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, il DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
- deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

15) L'inosservanza delle prescrizioni suddette comportano la sospensione dei lavori e la decadenza della presente rispettivamente ai sensi degli artt.16 e 17 della l.r. 37/85;

16) Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 fasciate, è immediatamente esecutivo, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Copia della presente Determina è NOTIFICATA alla Ditta . CAVE FOGLIA rl - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - Manfredonia (FG) ed al SINDACO del Comune di MANFREDONIA.

Il Responsabile P.O. delegato
Pasquale VALENZANO

P. Valenzano



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI MANFREDONIA (FG)
“CAVE FOGLIA S.r.l.”

18 DIC. 2007
Prot. n. 7495

CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA'
“PEDICAGNOLA”, COMUNE DI MANFREDONIA (FG)

PROGETTO DI COLTIVAZIONE

DATA:
OTTOBRE 2007

SCALA:

DISEGNATORE:

ARCHIVIO:

**RELAZIONE PROGETTO DEGLI
INTERVENTI DI RECUPERO E
RICOMPOSIZIONE FINALE**



CHIARAVALLE (AN) Via Cavour, 38
Tel. 071/949279 Fax 071/949063
E-MAIL m.mosca@fastnet.it



TAV.

D

INDICE

-1-	RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE	2
1.1	<i>Destinazione d'uso dell'area</i>	2
1.2	<i>Fasi del recupero - cubature utilizzate</i>	3
1.3	<i>Metodo di recupero</i>	8
1.4	<i>Criteri generali di intervento – Il recupero delle superfici – Metodologia di ricostituzione della vegetazione pioniera termo-xerofila di pseudosteppa – Progetto pilota:</i>	10
1.5	<i>Regimazione acque superficiali:</i>	12
1.6	<i>Punto di raccolta acque superficiali:</i>	12
1.7	<i>Costi del recupero</i>	12

CAVE FOGLIA S.R.L.

**CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' PEDICAGNOLA IN COMUNE DI
MANFREDONIA**

PROGETTO DI COLTIVAZIONE

**RELAZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RICOMPOSIZIONE
FINALE**

-1- RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

1.1 Destinazione d'uso dell'area

Il progetto estrattivo e di ricomposizione finale ricade in una vasta area pianeggiante, retrostante la zona costiera su cui insiste l'abitato di Manfredonia, costituita da terreni calcarei e dolomitici in ambiente deposizionale di scogliera.

Il contesto ambientale nel quale si inserisce il progetto, è caratterizzato dalla presenza:

- di alcune zone con attività estrattive limitrofe all'area di progetto;
- da campi e fondi coltivati pianeggianti, delimitati da strade comunali, interpoderali, scarpate di erosione fluviale;
- dalla presenza, localizzata, di una vegetazione diffusa.

L'area presenta, inoltre, caratteri sparsi di antropizzazione riconoscibili nella presenza di manufatti ad uso abitativo, alcuni dei quali disabitati.

In tale realtà ambientale la soluzione progettuale proposta è quella di reinserire la zona nel contesto dei luoghi limitrofi ricostituendo, sulle superfici finali rimodellate, lo spessore vegetale e favorendo il reinserimento della vegetazione. Nel progetto viene proposta anche una sperimentazione da effettuare nel tempo, durante le operazioni estrattive e di recupero per tentare il riattecchimento della "steppa pedegarganica".

La morfologia finale dell'area, seguente agli interventi di recupero, ed i terreni utilizzati per il ritombamento/rimodellamento delle depressioni create, nonché la ricostituzione del terreno vegetale a fine intervento, sono tali da garantire il corretto reinserimento della zona nel contesto dei luoghi limitrofi ed il suo riutilizzo.

1.2 Fasi del recupero - cubature utilizzate

Il recupero dell'area avverrà per lotti funzionali successivi, che saranno conseguenti alle operazioni di scavo, a partire dal completamento del lotto A della Fase 2; come sintetizzato nel diagramma di Gantt allegato, si arriverà alle quote finali di scavo previste nel progetto progressivamente, procedendo da est verso ovest, in senso antiorario.

Le scarpate di raccordo laterali verranno realizzate progressivamente agli abbassamenti del piano di campagna. Come visibile dalle sezioni di scavo e di recupero (vedi Tavv. 7.1, 7.2, 8.2 e 8.3) sono previsti tre step di abbassamento progressivo del piano campagna, con spessori costanti di 12 metri, portando progressivamente il fondo scarpata a - 12 m., - 24 m., - 36 m. dal piano di riferimento originario.

Le scarpate laterali saranno modellate con 3 gradoni principali riempiti, a fine lavori, con materiale detritico derivante dall'abbattimento del gradone soprastante; le superfici calcaree derivanti dall'abbattimento del gradone saranno modellate con microgradoni. Sulle superfici così ricostituite verrà messo in opera un materiale detritico di fondo su cui verrà apposto del terreno vegetale.

Per le operazioni di rimodellamento sia delle scarpate laterali sopra descritte che del fondo scavo, verranno utilizzati sia i materiali detritici derivanti dall'abbattimento del ciglio gradone (45.000 mc.) che i materiali di scarto dell'attività estrattiva costituiti da terreni limo-argillosi (17.000 mc.) presenti in coincidenza di paleoalvei riempiti. Questi verranno completamente riutilizzati in fase di recupero per il rimodellamento finali dell'area.

Le volumetrie di terreno vegetale e di cappellaccio asportate durante la Fase 1 (mc. 27.000 circa) verranno temporaneamente abbancate in cumuli (altezza massima 3 m. e pendenza massima della scarpata 30°) perimetrali all'area di intervento, in modo da integrare l'esistente barriera visiva.

Nelle aree interessate dalla sperimentazione per il reinserimento vegetazionale substepico verrà steso uno spessore medio di terreno vegetale di 0,15 m., in modo tale da ricreare le condizioni naturali originarie, mentre nel resto dell'area di intervento è previsto lo stendimento di uno spessore medio di 0,8 m., pertanto le volumetrie di terreno agrario necessarie per il completamento delle operazioni di ripristino (circa 143.500 mc.) verranno reperite da cantieri esterni ed opportunamente selezionati in base a quanto previsto dal D.L.152/06.

Le fasi di recupero avverranno, nei vari lotti funzionali, in successione con le operazioni di scavo. Vengono sotto descritte le operazioni legate allo *scotico*, *all'asportazione e conservazione differenziata del suolo*.

Predisposizione dello scotico e del prelievo del materiale:

L'asportazione dei diversi orizzonti che costituiscono il profilo del suolo avverrà solo dopo che si saranno:

- individuate e preparate sul terreno le diverse aree previste in progetto in cui accumulare il materiale pedogenizzato movimentato. I cumuli per garantire la conservazione saranno messi al riparo dalle acque esterne (superficiali), da erosione, da possibili inquinamenti esterni (gasolio, oli minerali, sali antigelo, ecc.). Le aree avranno una superficie adeguata alle esigenze della movimentazione, evitando il calpestio del materiale stesso da parte dei mezzi. I materiali più delicati, derivati dagli strati superficiali, una volta abbancati non saranno più spostati, se non in fase di risistemazione finale;

- definiti i tempi, i mezzi e i modi dell'asporto, saranno scelti, in cantiere, i modi ed i tempi del prelievo in relazione al tipo di materiale: gli strati superficiali ("top soil") saranno manipolati con molta attenzione, privilegiando metodi non distruttivi, evitando movimentazioni con macchine pesanti e/o a spinta (ruspe), prevedendo asporti più delicati e mirati. Si preferirà l'uso di escavatori che consentono anche il carico immediato del materiale.

Per gli strati sottostanti ("sub soil", riempimenti di paleoalvei limo-argillosi) si utilizzeranno mezzi e tecniche più speditive ed invasive, mano a mano che cresce il tenore di minerale. Le condizioni climatiche in cui si opera dovranno essere sempre improntate alla salvaguardia dei caratteri del materiale, minimizzando le possibili alterazioni: si eviteranno periodi e momenti eccessivamente umidi o aridi.

Asportazione del suolo


L'operazione sarà eseguita con attenzione, evitando il rimescolamento tra i diversi orizzonti ed in particolare per quelli superficiali (Fig. 1). Il prelievo di questi coinciderà con il loro immediato carico e deposizione nel sito di conservazione o di riuso finale. Sarà evitato il calpestio del materiale rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni ripetute.

Conservazione differenziata

I diversi orizzonti prelevati (Fig. 2) avranno una conservazione differenziata:

- a- lo strato più superficiale (0-20 cm.) "top soil" deve essere trattato con estrema cura: si dovrà evitare la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 2-3 m. di altezza);

Fig. 1



La durata della conservazione dovrà comunque essere commisurata alle esigenze della risistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi, viste le diverse condizioni ambientali in cui il materiale viene a trovarsi.

Acquisizione di materiale pedogenizzato alloctono

In caso di carenza di materiale pedogenizzato in loco si ricorrerà all'acquisizione in zona di altro materiale. In particolare si ricorrerà, in scala di preferenze, a:

- suolo derivato da ambiti forestali o comunque naturali (praterie, cespugliati), prelevato in aree che presentino condizioni simili alle zone in ripristino;
- strati superficiali di suolo agrario;
- substrato sotto forma di terra fine, sciolta, originato da scavi e movimentazioni;
- substrato minerale, solo nel caso abbia proprietà ammendanti tali da permettere la correzione della tessitura in posto.

Per questi materiali vanno comunque rispettate delle regole essenziali per tutelarne e conservarne la qualità, cercando di:


- evitare di movimentare substrati ricchi d'acqua, tipici di aree con falda superficiale e ristagnante, o in periodi piovosi;
- evitare la compattazione del materiale, sia con i mezzi di scavo, che di carico; questo dovrà essere tassativo per gli strati superficiali, ricchi in sostanza organica e già strutturati;
- evitare di mescolare strati e materiali di qualità diversa, cercando di rispettare il materiale pedogenizzato di qualità, per limitarne la diluizione o l'alterazione;
- evitare l'acquisizione di materiale accumulato da lungo tempo o disposto in cumuli eccessivamente elevati. Forti saranno infatti i danni dovuti all'azione meccanica delle macchine ed al peso del materiale stesso, che si manifestano in compattazione, aumento di densità ed asfissia.

Conservazione differenziata dei materiali alloctoni

Per questi materiali valgono le stesse regole già elencate per il materiale pedogenizzato autocotono:

- lo strato più superficiale deve essere trattato con estrema cautela: non fare cumuli troppo elevati (al massimo 2-3 m); non calpestare con macchine; mantenere la massa umida ed aerata; evitare la crescita e moltiplicazione di specie vegetali stimolate dal disturbo, magari seminare delle leguminose, sfalciare prima delle disseminazioni;
- la porzione profonda del terreno deve essere conservata in cumuli non elevati (3-4 m), mantenuti freschi ed aerati, controllando la vegetazione ruderale che si sviluppa in superficie;
- gli strati alterati profondi, possono invece essere trattati con meno cautele: cumuli più elevati, senza controlli sulla vegetazione ruderale superficiale e senza controlli sull'umidità e della massa.

Fig. 3 (Ricostruzione del profilo finale)



Quinte di mascheramento

Il materiale di decorticamento suddiviso e trattato come descritto nei capitoli precedenti, verrà accumulato nei limiti del necessario perimetralmente ai singoli lotti funzionali, con la doppia funzione di quinta di mascheramento e per facilitare le operazioni di rimodellamento e ricostituzione del terreno vegetale (vedi schema allegato).


Il recupero avverrà in sequenza con i lavori estrattivi e comporterà una fase finale che verrà completata entro circa 15 mesi dalla ultimazione delle operazioni generali di scavo, nella quale verrà completato il ripristino dell'area, curato il raccordo tra i vari interventi eseguiti, nonché effettuate le opere di manutenzione alla vegetazione, per permettere e verificare il suo reale attecchimento.

1.3 Metodo di recupero

Le scarpate laterali verranno recuperate progressivamente al proseguo dei lavori; in particolare, una volta la raggiunta la quota di - 24 m. dal p.c. (lotto A - Fase 2) sarà possibile attivare il recupero del primo gradone soprastante. Con la stessa logica si procederà fino al raggiungimento del gradone successivo.


La pendenza finale delle scarpate sarà di 35°, ad eccezione della parte sommitale della scarpata lato sud-ovest, già oggetto di escavazione, che avrà pendenze maggiori (60°-62°) e che verrà raccordata mediante accumulo di detrito al piede.

Su ogni lotto di recupero, si procederà alla sistemazione progressiva della zona, collocando sulle superfici create, per primo i materiali detritici derivanti dall'abbattimento del gradone soprastante, poi gli spessori di *sub-soil* prima descritti e per ultimo gli spessori di circa 0,8 m di terreno (*top-soil*) idoneo alla futura destinazione dell'area.



Il recupero verrà effettuato garantendo che vengano rispettate le quote di abbandono previste dal progetto (vedi planimetria stato finale e sezioni allegate – Tavv. 8.1, 8.2, 8.3), mediante controllo topografico eseguito sul reticolo con termini in calcestruzzo realizzati ad inizio lavori (vedi planimetria stato attuale – Tav. 5).


Sul piano di abbandono finale, dopo la stesura del vecchio terreno vegetale (*top-soil*), avverrà la concimazione, al fine di ricostruire una superficie perfettamente riutilizzabile, sia dal punto di vista morfologico che pedologico.




Successivamente a ciascuna fase di recupero avrà luogo un rilievo topografico condotto sul reticolo di controllo a garanzia della fedele esecuzione dei lavori al progetto. Tale rilievo rappresenterà il collaudo per il successivo proseguo dei lavori di recupero.

Nei due anni di "manutenzione" verranno rilivate eventuali depressioni dovute a possibili fenomeni di assestamento.

SCHEMA DI RECUPERO: ciglio superiore e scarpata



SCHEMA DI RECUPERO: ciglio inferiore e piazzale



SALICE CALCESTRUZZI SRL
(Approvvigionamento inerti da cava)
(Smaltimento terre e rocce da scavo per recupero cava)



SALICE Calcestruzzi srl

**CALCESTRUZZI - MALTE - INERTI DI CAVA
FOGGIA Via Ascoli km 4 - CP 284 Tel/Fax 0881/883016
C.C.I.A.A. Foggia nr.125734 R. Soc. Trib. Foggia N.5604
Cava e impianto di frantumazione Località Costarelle
Strada Pederganica - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Partita IVA e Codice Fiscale 01108620715**

FOGGIA,07-05-2021

SPETT.LE
S.T.E. SRL
VIA SICILIA 66
ROMA

OGGETTO:SS89 "GARGANICA " 1° stralcio :MANFREDONIA- AEROPORTO MILITARE DI
AMENDOLA.


La presente per confermare la nostra disponibilità ,con riferimento all'oggetto, alla fornitura di :

-650.000 MC DI INERTI

-450.000 MC DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DA SMALTIRE.

.
DISTINTI SALUTI.

SALICE CALCESTRUZZI SRL



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, li 09 SET. 2019

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione
Sig. Nicola Lacalamita

N. 192 del 09 SET. 2019 del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Servizio Attività Estrattive
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplina attività delle cave – l.r. n.37/1985 e s.m.i.
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 090/DIR/2019/000192

OGGETTO: I.r. 37/85 e s.m.i. – Autorizzazione proroga - approfondimento coltivazione cava di calcare per inerti in località "VALLE DEL CAMPANARO" – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Foglio 119 particelle 76-80-194 – ditta **SALICE CALCESTRUZZI srl - FOGGIA (FG).**-

L'anno 2019, addì 09 del mese di SET, presso la sede della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche in BARI – Via Gentile, 152.

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;



- VISTO il comma 2., art.35, l.r. 05 luglio 2019 n.22 "nuova disciplina generale in materia di attività estrattive", dispone che i procedimenti già avviati all'entrata in vigore proseguono presso la struttura regionale secondo le disposizioni di cui alla l.r. 37/85;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29-07-2016 "Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" che conferisce l'incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Ing. Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- VISTA la D.D. n. 16 del 31-03-2017 del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, che conferisce l'incarico di Dirigente del Servizio Attività Estrattive all'ing. Pierluigi Loiacono;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. A.ES. Foggia, emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, con sede in FOGGIA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcari per inerti in località "VALLE DEL CAPANARO - COSTARELLE" del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), in catasto al foglio n.119 part.IIe 76-80-194 su una superficie di 5,0000 ettari, giusto Determina autorizzativa n.17/MIN del 18/03/1991, la cui validità è stata prorogata con determine n.65/DIR del 08/10/2001, n.136/AES del 10/06/2013 e n.56/ECO del 16/03/2016 sino al 18/03/2018;
- la Società esercente con istanza prot. n.11133 del 19/11/2014, ha chiesto, ex art.8 l.r. 37/85, l'approfondimento della cava autorizzata;
- il Servizio Attività Estrattive, verificata la completezza e la conformità dell'istanza di che trattasi a quanto disposto dalla l.r. n. 37/85 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente, ha avviato il procedimento amministrativo con la nota n.12205 del 10/12/2014 di richiesta dei pareri agli Enti/Uffici, così come disposto dall'art.13 della l.r. 37/85 e s.m.i.;
- il Settore LL.PP. del comune di San Giovanni Rotondo con nota n.2398 del 31/03/2015 ha comunicato che l'intervento ricade in zona SIC – ZPS e in ATE "C" ove rispettivamente sono vietati gli ampliamenti e le nuove cave, pertanto esprime parere non favorevole;
- il Servizio con note n.7772 del 04/6/2015 e n.14153 del 19/10/2015 ha chiarito che trattasi di progetto di approfondimento e non di ampliamento, quindi ha trasmesso lo specifico studio di impatto ambientale, acquisito al prot. n.13470 il 06/10/2015, alla Provincia di Foggia per il pronunciamento VIA / VINCA e l'autorizzazione paesaggistica di competenza;
- la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari con nota n.3171 del 05/03/2015 fa presente che sull'area in oggetto non si evincono vincoli paesaggistici imposti con DM ex art.136, D.L.gs 42/2004;



- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.9284 del 06/07/2015, fa presente di essersi già espressa con nota n.1385 del 06/2/2012, conferma che non sussistono condizioni di incompatibilità sull'area interessata dall'apertura della cava in oggetto con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI approvato, e ribadisce le raccomandazioni e prescrizioni impartite di seguito indicate:
 - *venga messo in esercizio un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi;*
 - *sia garantita costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;*
- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota n.1736 del 26/02/2015 ha comunicato che i terreni in oggetto non risultano gravati da Uso Civico;
- la Salice cls in data 17/10/2017 ha presentato istanza di proroga, acquisita in pari data al prot. n.12571, attesa la presenza di un volume residuo di 50.150 mc;
- il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia espletata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale / Paesaggistico con Determina n.361 del 28/02/2018 ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto proposto, con delle prescrizioni;
- con nota n.16440 del 19/12/2018 lo scrivente Servizio ha richiesto l'adeguamento degli elaborati progettuali alle prescrizioni VIA con particolare riferimento all'approfondimento nella sola area esterna a quelle SIC e ZPS, ed una nuova relazione sul recupero di tutta l'area interessata dall'attività estrattiva anche di quella effettuata extra autorizzazione;
- a riscontro la Società con pec del 21/03/2019 ha inviato i nuovi elaborati e la relazione sul recupero, in atti al prot. n.3700 il 22/03/2019, successivamente sostituiti con elaborati acquisiti al prot. n.9568 l'11/07/2019, con la stessa pec la ditta ha precisato, altresì, che *per gli scavi effettuati extra autorizzazione non è stata prodotta nessuna integrazione con il piano di recupero, vista la polizza stipulata a garanzia del ripristino da effettuarsi solo all'esito del ricorso ordinario n.121/2014 depositato al TAR Bari contro il diniego del Servizio Urbanistica Regionale dell'autorizzazione paesaggistica del progetto di ampliamento del 2009, per il quale ha ottenuto i pareri e il pronunciamento VIA-VINCA tutti con esito favorevole;*
- la garanzia fideiussoria di 460.000,00 € per il ripristino di cui sopra è stata acquisita al prot. n.8035 il 9/12/2009;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO con n.1188 del 14/01/2019 ha comunicato che *il progetto con relativa istanza è stato oggetto di pubblicazione all'albo pretorio dal 27/03/2015 per trenta giorni e che entro tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione ed opposizione;*

Considerato che:

- l'area di cava è in disponibilità della ditta medesima, giusto atto di compravendita del Notaio Adolfo FRATTAROLO del 18/09/1990 registrato a Manfredonia (FG) il 5/6/90 al n.267;
- la Banca dati nazionale unica documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, in data 19/08/2019, ha comunicato che nei confronti della SALICE CALCESTRUZZI srl *non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del citato d.lgs n. 159/2011;*
- il piano di coltivazione così come adeguato alle prescrizioni VIA comporterà l'approfondimento degli scavi dall'attuale fondo cava giunto a 47,0 m.s.l.m., come



precedentemente autorizzato, sino ai 28,9 m.s.l.m. su una superficie ricadente all'esterno delle zone SIC e ZPS di 2,3380 ettari ed un volume complessivo di roccia in posto ridotto a circa 556.800 mc, che stando ai ritmi produttivi ultimi anni la Società prevede di asportare in dodici anni, più ulteriori due anni per terminare il recupero;

- il costo per il recupero (messa a dimora di manto erboso e arbusti su profilo scarpata finale e rinterro fondo per circa 25 cm per "formazione substrato pedologico" è stato stimato pari a 85 mila euro, valore che parametrato al singolo ettaro risulta inferiore al valore minimo di 20.000,00 €/ettaro stabilito dalle NTA del PRAE, per cui il valore da garantire deve essere di 100.000,00€;
- il progetto di ripristino dei luoghi interessati dagli scavi ricadenti sulle particelle limitrofe n.104-105-106 del F.119 è stato acquisito ai prott. n.7806 del 27/11/09 e n.8035 del 09/12/09 ed approvato con la determina n.01/2010, che acconsente, altresì, di procrastinare l'inizio dei lavori all'esito dell'istanza di ampliamento '2009, la cui istruttoria è sospesa per il ricorso al TAR su citato;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, acquisita il 09/03/2015 al prot. n.3039, l'esercente e il direttore hanno asseverato di avere provveduto a mettere in opera: 1) i blocchi di calcestruzzo e la cartellonistica di divieto accesso lungo il confine con la particella 105; 2) la barriera paramassi alla base del fronte Nord; 3) il sistema di preallertamento e allarme che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi, così come prescritto dall'AdB Puglia;

Ritenuto di proporre il rilascio alla ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, ai sensi degli artt.8 e 14 della l.r. 37/85, della proroga esercizio, dell'autorizzazione ad approfondire il fondo cava nella sola zona esterna alle aree SIC E ZPS, con l'obbligo di ripristinare l'area scavo abusivo sulle particelle n.104, 105 e 106, ed il rispetto delle prescrizioni della determina VIA n.361 del 28/02/2018;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori



potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione del presente provvedimento del responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

la ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, con sede in FOGGIA (FG) – Via Ascoli, Km 4,00 – P.IVA 01108620715, PEC salicecalcestruzzi@pec.it (legale rappresentante DI TUCCIO Vito, nato il 15/09/1929 a Rocchetta S. Antonio, C.F.DTCVTI29P15H4670, residente in FOGGIA Via Ascoli Km 4), di seguito denominata Esercente, è

AUTORIZZATA

- ai sensi degli art.8 e 14 della l.r. 37/1985 a **proseguire** la coltivazione della cava di calcare per inerti sita in località “VALLE DEL CAMPANARO” in agro del comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), su terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio 119 particelle 76-80-194 su una superficie complessiva di 5.0000 ettari, ad **approfondire** gli scavi su quota parte di detta area, per circa 2,34 ettari, così come indicata nella planimetria allegata, parte integrante delle presente provvedimento, ed a condizione di **ripristinare** l'area scavo abusivo sulle limitrofe particelle n.104, 105 e 106 nei tempi e con i modi previsti dalla determina n.01/2010.

- 1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti autoritativi sopra indicati n.17/MIN/1991, n.65/DIR/2001, n.01/AES/2010, n.136/AES/2013 e n.56/ECO/2016, opportunamente armonizzate con quelle del presente provvedimento, nonché con le prescrizioni contenute nella determina di verifica di non assoggettabilità a VIA del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n.361 del 28/02/2018, allegata alla presente e facentene parte integrante, o di altre prescrizioni che fossero impartite dal Comune;
- 2) L'Esercente deve depositare entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, in quanto trattasi di attività già in esercizio:
 - una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 100.000,00 (centomila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire ed ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale e il relativo collaudo. Detta polizza fideiussoria sarà svincolata con specifica determina a seguito verifica, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza dell'esecuzione dei



lavori di recupero ambientale, l'Esercente è tenuto ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti.

- una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dal ripristino dei luoghi escavati abusivamente sulle limitrofe part.lla 100-104-105. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011.

- 3) L'autorizzazione in questione è valida fino al 15/09/2031, potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto da presentarsi sei mesi prima della scadenza;
- 4) L'Esercente deve comunicare al Comune, entro 12 mesi dalla data di scadenza autorizzazione, l'avvenuto recupero dell'area al fine di consentire l'esecuzione del collaudo, quindi adottare il provvedimento di cessazione cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione del recupero, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria prestata per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non pervenga entro il 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di escussione polizza fideiussoria;
- 5) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:
 - a. ricevuta la presente autorizzazione deve:
 - o produrre le garanzie finanziarie, così come definite al punto 2);
 - o aggiornare il cartello posto all'accesso della cava riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
 - o verificare l'integrità della recinzione lungo tutto il perimetro di cava con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2 e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
 - o realizzare/curare le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
 - o consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato così come adeguato con gli elaborati acquisiti al prot. n.9568 l'11/07/2019 e comunque in maniera tale da consentire il raggiungimento del fondo cava e di ogni singolo gradone a mezzo rampe con pendenza inferiore al 15%, e garantire sempre la sicurezza dei luoghi e la stabilità generale delle pareti di scavo;
 - c. trasmettere alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive ed al Comune competente:
 - entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla Regione unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato



- alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti;
- d. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
- o la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Comune e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso;
 - o per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
 - o prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree;
 - o devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;
 - o in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
 - o le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
- e. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- f. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- g. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte del Comune, che provvederà a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti;
- h. qualora nel corso dei lavori di scavo fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e comunicarne il ritrovamento al Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458);
- i. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
- j. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- k. l'autorizzazione scade all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività



Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Redatto in unico originale composto da n°9 fasciate sarà:


- a) pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) disponibile nella voce "trasparenza degli Atti" del sito www.sistema.puglia.it;
- d) trasmesso in copia all'Assessore Qualità dell'Ambiente;
- e) notificato in copia alle ditte SALICE CALCESTRUZZI srl e al SINDACO di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
(Ing. Pierluigi Loiacono)

Il sottoscritto attesta che il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO AES FG
(Ing. Pasquale Valenzano)

Cava in località VALLE DEL CAMPANARO - agro di SAN GIOVANNI ROTONDO
Foglio n.119
Particelle n. 76-80-194



60m

Il presente allegato, composto da una facciata è parte integrante della Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n° 192 del 09/09/2019

1:2.000

Il Dirigente
Servizio Attività Estrattive
Ing. Pierluigi LOIACONO



Provincia di Foggia

Il presente allegato, composto da n. CINQUE
 facciate è parte integrante della Determina-
 zione del Dirigente del SERVIZIO ATTIVITÀ
 ESTRATTIVE n. 192 del 09-9-2019

Servizio Attività Estrattive
 Il Dirigente/Ingegnere Capo
 (ing. Pierluigi LOIACONO)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
 AMBIENTE**

OGGETTO: PARERE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO A
 "ampliamento Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro
 COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
 PROPONENTE Salice Calcestruzzi.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A.;
- Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;
- Ancora, con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato nuovamente rinnovato
- La società Salice Calcestruzzi ha inoltrato, in data 18/12/2015, ai sensi delle disposizioni della della L. R. 11/2001, domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per "Valutazione Impatto ambientale (VIA) - per Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro" da realizzarsi nel comune di SAN GIOVANNI ROTONDO località .
- il Comitato Via nella seduta del 24/5/2016 ha espresso il seguente parere:

*"Società: SALICE CALCESTRUZZI s.r.l. - via Ascoli , Km. 4 - Foggia
 L'area attuale di coltivazione della cava coincide con quella di futuro approfondimento e riguarda l'area costituita dalle particelle n. 194 - 76 - 80 del foglio 119.*



Preso atto delle autorizzazioni in godimento della proponente, così come dichiarato dalla stessa;

considerato che il progetto consiste in un mero approfondimento della cava ed esclude ogni futuro ampliamento dell'area di coltivazione;

esaminata la documentazione presentata e l'allegato Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale;

si ritiene che l'attività estrattiva nel suo complesso, così come articolata nel progetto, possa avere una incidenza poco significativa a livello di impatto sull'ecosistema locale.

E' comunque da precisare che l'area del progetto è parzialmente interessata dal vincolo PPTR - 6.1.1 Componenti geomorfologiche – UCP Grotte (Grotta dell'Impisu; Grotta di Farinetti – Valle Campanaro; Sfisca della Tartaruga).

*Pertanto, il Comitato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto proposto e relativo l'approfondimento della cava di calcare di pertinenza della Ditta Salice Calcestruzzi con le seguenti prescrizioni:*

- *provvedere ad un'adeguata bagnatura del substrato per contenere il sollevamento di materiali e polveri;*
- *limitare al minimo la carica innescata ad ogni singolo ritardo ed aumentare l'intervallo tra gli stessi ritardi, in modo da evitare la contemporaneità delle esplosioni e quindi la sovrapposizione dei loro effetti;*
- *aumentare il borraggio e la modifica della geometria della volata aumentando le dimensioni della maglia di perforazione e la profondità del baricentro di carica in ogni foro;*
- *escludere l'attività estrattiva delle aree interessate del vincolo PPTR Componenti geomorfologiche – UCP Grotte (buffer di 100 m dagli ingressi delle cavità naturali: Grotta dell'Impisu, Grotta di Farinetti – Valle Campanaro, Sfisca della Tartaruga);*
- *realizzare un progetto di ripristino ambientale per la conservazione delle risorse naturali e l'aumento della biodiversità;*
- *effettuare il rimboschimento di aree degradate, come misura di compensazione ambientale.*
- *verificare periodicamente la stabilità delle pareti di cava.”*

- Con nota n. 50380 del 20/7/2016 è stata convocata per il giorno 23/8/2016 seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti con allegato il predetto parere;
- In data 23/8/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di servizi (**vedasi verbale Allegato 1**) nel corso della quale la ditta ha depositato alcuni pareri acquisiti in precedenza rispettivamente dalla Regione Puglia Servizio Urbanistico, Regione Puglia Servizio Ecologia, Comune di san Giovanni Rotondo e Autorità di Bacino.

Nel corso della medesima seduta sono stati altresì acquisiti I seguenti pareri:

- parere della Soprintendenza n. 765 del 12/8/2016
- parere Arpa n. 49544 del 22/8/2016 con richiesta di rinvio

- Con nota n. 63252 del 30/9/2016 è stata convocata per il giorno 20/10/2016 nuova seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti;
- In data 20/10/2016 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di servizi nel corso della quale si è preso atto dell'invio della nota Arpa n. 51305 del 2/9/2016 (**allegato 2**). Preso atto della richiesta di integrazioni contenute nel parere citato si è deciso di riconvocare ulteriore seduta di Conferenza successivamente all'inoltro delle integrazioni da parte della ditta;
- Con nota acquisita per conoscenza al protocollo generale della Provincia al n. 2016 / 0072276 Del: 09/11/2016, la ditta ha trasmesso ad Arpa le integrazioni richieste;
- Con nota n. 72535 del 10/11/2016 è stata convocata per il giorno 13/12/2016 nuova seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti;



- In data 13/12/2016 si è tenuta ulteriore seduta di Conferenza di servizi nel corso della quale si è preso atto dell'invio della nota Arpa n. 74376 del 12/12/2016 (**allegato 3**).

Nel corso della medesima seduta si è verbalizzato quanto segue:

“Il Rup da lettura della nota Arpa sopra citata, la ditta prende atto dei contenuti e delle indicazioni prescrittive e delle integrazioni richieste da Arpa e si riserva di produrre la documentazione elencata nella nota.

Il Rup si riserva di concludere il procedimento, senza convocazione di ulteriore seduta di CdS, non appena acquisito il parere definitivo di Arpa anche in relazione alla volontà della ditta di controdedurre sul parere sopra citato.

La ditta richiede fruire di una sospensione del procedimento di due mesi al fine di superare le criticità sollevate da Arpa.

Il Rup preso atto della richiesta concede la sospensione e avvisa che al termine della sospensione e/o l'eventuale conferma del parere negativo da parte di Arpa costituirà elemento per l'emissione del preavviso di diniego”

- Con nota n.44723 del 17/7/2017 acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 43944 del 17/7/2017 Arpa ha trasmesso nota di conferma delle valutazioni non positivi precedentemente espresse (**allegato 4**);
- Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 54733 del 25/9/2017 la ditta ha prodotto controdeduzioni al predetto parere Arpa;
- Con nota n. 68336 del 9/11/2017 acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 64966 del 9/11/2017 Arpa Puglia ha trasmesso parere definitivo favorevole con prescrizioni (**allegato 5**)

Visti gli atti delle conferenza di servizi e i pareri allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

Visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A. e sopra riportato;

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere parzialmente favorevole sul progetto de quo;

Visto il Decreto Presidenziale n. 12 del 19/09/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2018;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 177 del 07/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2017/2019 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. 59/2013;

D E T E R M I N A



Di esprimere, per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole in ordine alla Valutazione Impatto Ambientale sulla proposta di modifica della Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro" proposto da Salice Calcestruzzi alle seguenti condizioni:

1) La coltivazione della cava può avvenire, limitatamente all'area già autorizzata, escludendo ogni tipo di ampliamento

2)

In merito all'emissione di polveri:

- a) dovranno si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
- b) si dovrà provvedere, specialmente nei periodi secchi, alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- c) gli impianti di lavorazione (frantumazione, vagliatura, segazione ecc.) dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri secondo le migliori tecnologie disponibili e dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e le emissioni in atmosfera;
- d) all'uscita dalle aree di cava sono da prevedere zone di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, per evitare ulteriore dispersione e sollevamento del materiale polverulento. Le acque di lavaggio ruote dovranno essere raccolte e convogliate ad apposito impianto di trattamento acque per l'eliminazione di eventuali sostanze contaminanti.

In relazione alla gestione dei rifiuti:

- a) Tutti i materiali non più utili e utilizzabili per l'attività di cava, quali ad esempio oli e filtri di aria/olio usati, o batterie esauste, o macchinari, pneumatici e fusti non più utilizzabili, o imballaggi sono da considerarsi rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e quindi andranno allontanati dalla cava e dovrà essere assicurato il loro corretto smaltimento.
- b) In particolare le zone di rifornimento carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose dovranno essere individuate su aree impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, o comunque delle acque dilavanti tali zone, per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo.

In occasione dell'eventuale utilizzo di esplosivo, viste anche le prescrizioni del parere del Comitato VIA, siano adottati accorgimenti e modalità di brillamento atti a limitare l'impatto con la fauna residente, anche limitando l'uso in periodi e fasce orarie in contrasto con situazioni naturali che possono essere compromesse.

Siano adottate le misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico finanziaria in relazione all'attività esistente, come disposto dal comma 3 dell'art.1 della L.R.21/2004 modificato dalla L.R.33/2016.

Al termine dell'attività estrattiva deve essere previsto un impianto di vegetazione naturalistica e la ricomposizione morfologica dell'area con ondulazioni di quota da utilizzarsi per creare tipi di vegetazione diversificate dal punto di vista ecologico coerente con gli elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio.

L'area di ripristino dovrà interessare una superficie almeno pari alla superficie boscata eliminata a seguito del rilascio all'autorizzazione.

Le superfici arboree e arbustive dovranno necessariamente configurarsi conformemente alle caratteristiche definite dall'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.

Durante l'esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.

Siano rispettate le N.T.A. del P.R.A.E. e dei piani di gestione delle aree relative ai vincoli ricadenti nel sito oggetto della cava.

3) Prima dell'inizio di qualsiasi attività relativa alle operazioni di approfondimento sia presentato ad Arpa, raccolto in un unico documento, il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo a tutte le matrici ambientali oggetto di controllo periodico: quantitativi di materiali estratti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, monitoraggio delle acque di falda. Per ogni emissione dovranno essere riportate tabelle riepilogative contenenti i parametri da controllare, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze del monitoraggio, i valori limite proposti. Al PMeC deve essere allegata una planimetria riportante l'ubicazione dei punti di campionamento.

Di stabilire ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 che il presente provvedimento sostituisce



l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137";

Di dare atto che è fatta salvo l'onere in capo al proponente di acquisire ulteriori pareri ed autorizzazioni previste per norma, non incluse nel presente provvedimento

Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia Servizio Industria-Energia,

Di notificare il presente provvedimento alla società Salice Calcestruzzi

Allegati:

Allegato 1 verbale seduta di Conferenza di servizi del 23/8/2016

allegato 2 nota Arpa n. 51305 del 2/9/2016

allegato 3 nota Arpa n. 74376 del 12/12/2016

allegato 4 nota Arpa n. 44723 del 17/7/2017

allegato 5 nota Arpa n. 68336 del 9/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.



